

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LA FISSAZIONE DELLE ALIQUOTE
E DETRAZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 6 e seguenti dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, fissa le aliquote e le detrazioni applicabili in materia di imposta municipale propria.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Le eventuali future modifiche alle aliquote fissate dal presente regolamento dovranno essere apportate con modifica espressa nei tempi e nei modi stabiliti dal sopra richiamato articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 1,06 per cento .

3. L'aliquota ridotta applicabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze dell'imposta è pari allo **0,4 per cento**. Per la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze si rimanda a quanto disposto dall'art. 13 c.2 del D.L. 201/2001 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni.

4. L'aliquota ridotta applicabile agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011) è pari allo 0,5 per cento.

5. L'aliquota ridotta applicabile ai fabbricati rurali di tipo strumentale è pari allo 0,2 per cento. Ai sensi dell'art. 13 c. 8 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 i fabbricati strumentali sono quelli che rispondono alle caratteristiche stabilite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii.

Art. 3 – QUANTIFICAZIONE DELLA DETRAZIONI D'IMPOSTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

La detrazione per l'abitazione principale base è € 200,00 secondo le modalità indicate dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale .

ART.4 – PUBBLICAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) sono rese pubbliche con le modalità stabilite dalla legge.